

43094-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO CENTOFANTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2387/2023
BARBARA CALASELICE		CC - 27/06/2023
MICAELA SERENA CURAMI	- Relatore -	R.G.N. 8124/2023
CARMINE RUSSO		
FULVIO FILOCAMO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di (omissis)

udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

lette le conclusioni del PG, GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di (omissis) dichiarava l'inammissibilità del reclamo avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza di (omissis) che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata da (omissis) (omissis) sul presupposto del mancato tempestivo deposito dei motivi a sostegno dell'impugnazione, stante la tardività della memoria difensiva pervenuta al Collegio il 12 dicembre 2022.

2. Avverso l'ordinanza indicata, S(omissis) (omissis) ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv (omissis) lenunciando inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 69 *bis* legge 354 del 1975.

2.1. L'ordinanza di rigetto emessa dal Magistrato di Sorveglianza di (omissis) era stata notificata al solo detenuto e non anche al suo difensore, in violazione dell'art. 69 *bis* legge 354 del 1975; in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12581 del 1° aprile 2021, la memoria presentata dal difensore del detenuto doveva essere considerata come autonomo atto di impugnazione del difensore e non poteva essere ritenuta tardiva perché, in assenza di notificazione del provvedimento oggetto di reclamo al difensore stesso, per quest'ultimo il termine per la presentazione del reclamo non poteva dirsi decorso.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Romano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

Va infatti data continuità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 12581 del 25/02/2021 (Rv. 280736 - 01), secondo cui "l'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni".

2. Nel caso che ci occupa, stante l'omessa notifica dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza anche al difensore del condannato, il termine previsto dall'art. 69 *-bis*, comma 3, Ord. Pen., per l'impugnazione non poteva essere ritenuto spirato, alla stregua del disposto di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: la memoria depositata dai difensori del condannato avrebbe pertanto dovuto essere

considerata come autonomo atto di impugnazione del difensore (con effetto sanante ex art. 183 cod. proc. pen. della nullità di ordine generale scaturita dalla mancata nomina di un difensore di ufficio e conseguente notifica del provvedimento in materia di liberazione anticipata).

3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di § (omissis) che dovrà decidere nel merito il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 28/07/2022.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di (omissis)

Così deciso il 27/06/2023

Il Consigliere estensore

Micaela Serena Curami



Il Presidente

Francesco Centofanti

